

V COMMISSIONE CONSILIARE
TERRITORIO, INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ'

PROGETTO DI LEGGE N. 150
di iniziativa del Presidente della Giunta regionale

‘Disposizioni in materia di insediamento di centri dati’

abbinato a

PROGETTO DI LEGGE N. 123
di iniziativa consiliare

“Disposizioni per la disciplina, la localizzazione e lo sviluppo sostenibile dei Data Center in Lombardia”

approvato nella seduta del 23 aprile 2026

Relatore: Consigliere Jonathan Lobati

Trasmesso alle Commissioni consiliari il: **24 novembre 2025**

Pareri espressi dalle Commissioni consiliari: **I – VI e Comitato Paritetico Controllo e Valutazione**

Restituito alla Presidenza del Consiglio il: **6 maggio 2026**

Pagine n. 13 - articoli n. 11

Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni)

1. La presente legge, nel rispetto della normativa euro-unitaria e statale, prevede disposizioni per la realizzazione, l'ampliamento e il monitoraggio dei centri dati, di cui al comma 2, nel territorio della Regione, al fine di:

- a) sostenere la crescita del sistema produttivo, anche attraverso la digitalizzazione e lo sviluppo tecnologico, favorendo gli investimenti pubblici e privati volti all'innovazione tecnologica nel settore dei centri dati “e a promuovere l'insediamento nei sedimi industriali dismessi”;
- b) promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio e la tutela dell'ambiente, con particolare attenzione alla salvaguardia delle risorse idriche, alla rigenerazione urbana e territoriale e alla riduzione del consumo di suolo e alla salvaguardia della biodiversità e del paesaggio;
- c) garantire l'efficienza energetica e la sostenibilità ambientale dei centri dati, promuovendo il ricorso prioritario a fonti a impatto carbonico neutrale, il recupero e il riutilizzo del calore di scarto anche attraverso reti di teleriscaldamento, lo sviluppo di tecnologie efficienti per la riduzione dei consumi energetici.

2. Ai fini della presente legge, si definisce «centro dati» il complesso costituito dalla struttura fisica e dall'infrastruttura tecnologica per la progettazione, la produzione, lo sviluppo e l'implementazione di applicazioni e di servizi informatici, nonché per l'archiviazione, l'elaborazione, il trattamento e la gestione dei dati digitali associati a tali applicazioni e servizi.

3. Ai fini della presente legge, si applicano, altresì, le definizioni contenute nel Regolamento Europeo del 14 marzo 2024, n. 1364, sulla prima fase dell'istituzione di un sistema comune di classificazione dell'Unione per i centri dati.

Art. 2
(Priorità insediative ed energetico-ambientali)

1. Per la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, sono individuate le seguenti priorità insediative ed energetico-ambientali:

- a) insediamento nelle aree individuate dai comuni come ambiti nei quali avviare processi di rigenerazione urbana e territoriale, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), o dell'articolo 8 bis della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il governo del territorio), nelle aree dismesse, ivi comprese aree di cave e miniere dismesse o non più attive, contaminate, ivi compresi i siti orfani, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate, come individuate dai comuni ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e bis) e dell'articolo 40 bis, della l.r. 12/2005, nonché nelle aree potenzialmente contaminate individuate ai sensi della normativa vigente, tenuto, altresì, conto della prossimità e della compatibilità con le infrastrutture elettriche, anche al fine di ridurre l'impatto territoriale delle nuove opere di connessione;
- b) uso di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, nel rispetto della normativa vigente;
- c) riutilizzo dell'energia termica da raffreddamento delle infrastrutture digitali in processi di teleriscaldamento, in altri usi che impieghino i cascami termici o a favore di comunità energetiche rinnovabili;
- d) adozione di soluzioni tecnologiche per il raffreddamento dei centri dati che escludano prelievi da pubblico acquedotto, da acque superficiali o da acque sotterranee destinate ad uso potabile e da acque superficiali ad uso irriguo, e prelievi da fiumi e laghi tutelati dalla normativa europea e nazionale, privilegiando il riciclo delle acque grigie interne, risorse non qualificate o tecniche alternative a ridotto impatto ambientale e a maggiore efficienza idrica.

2. Le priorità energetico-ambientali di cui al comma 1, lettere b), c) e d) sono specificate sulla base di criteri, parametri e soglie definiti con deliberazione della Giunta regionale da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 3
(Misure premiali in caso di applicazione delle priorità insediative)

1. In caso di insediamento dei centri dati nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), si applicano le seguenti misure premiali e di semplificazione, anche tra loro cumulabili:

- a) riduzione dei termini del procedimento di valutazione di compatibilità di cui al comma 7 dell'art. 5.
- b) priorità nell'assegnazione di risorse finanziarie regionali previste in bandi e avvisi per l'innovazione digitale, la transizione industriale e il potenziamento delle infrastrutture tecnologiche, nonché per interventi di rigenerazione urbana e territoriale;
- c) riduzione del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del d.p.r. 380/2001, limitatamente alla relativa componente riferita all'incidenza delle opere necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, entro un minimo del 10 per cento e fino ad un massimo del 30 per cento, determinata dai comuni.

2. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono specificate le misure premiali di cui al comma 1 e sono stabilite le relative modalità applicative.”.

Art. 4
(Misure per l'accelerazione dei procedimenti autorizzatori)

1. Qualora, per l'insediamento o per la modifica sostanziale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera l bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) riguardante i centri dati, sia necessario il rilascio di un'autorizzazione integrata ambientale (AIA) per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione dell'articolo 7, comma 4 ter, dello stesso decreto, la Regione è l'autorità competente al rilascio di tale autorizzazione.

2. In conseguenza di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, all'articolo 8, della legge regionale 11 dicembre 2006, n. 24 (Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente), è apportata la seguente modifica:

- a) al primo periodo del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché delle autorizzazioni di competenza regionale per impianti o attività ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 7, comma 4 ter, del d.lgs. 152/2006, riguardanti i centri dati di cui alla legge regionale recante ‘Disposizioni in materia di insediamento di centri dati’.”.

3. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, la Regione si avvale anche del supporto tecnico scientifico dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente (ARPA) ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente – ARPA).

4. Presso la direzione regionale competente, individuata con deliberazione della Giunta regionale, è istituito lo “Sportello regionale per i centri dati” cui spetta la gestione del procedimento unico per il rilascio delle autorizzazioni ai progetti di centri dati di cui all'articolo 8 del decreto-legge 21/2026 convertito, con modifiche, dalla legge n. 49/2026, nei casi in cui l'autorità competente per l'AIA sia la Regione ai sensi del comma 1.

5. L'Arpa e le ATS concorrono, per quanto di rispettiva competenza, anche in termini di obiettivi di performance, all'attuazione delle finalità di cui alla presente legge.

6. Per accelerare, uniformare e agevolare lo svolgimento dei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (AUA) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35) e dei procedimenti di AIA riguardanti i centri dati di cui alla presente legge, è istituita una *task force*, composta da rappresentanti tecnici della Regione, dell'ARPA, delle ATS, di ERSAF, delle province e della Città metropolitana di Milano e di ANCI Lombardia, al fine di proporre linee di indirizzo tecnico-amministrativo per la relativa approvazione con deliberazione della Giunta regionale.

7. Il procedimento per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla presente legge assicura il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità degli atti e partecipazione, in conformità alla disciplina statale vigente, con particolare riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006 in materia di valutazioni ambientali e di AIA.

Art. 5 (Profili urbanistici)

1. Ai fini della presente legge, il centro dati con potenza richiesta di connessione di oltre 5 MW si qualifica con destinazione d'uso urbanistica produttiva. Fatto salvo quanto previsto al primo periodo, il centro dati con potenza richiesta di connessione fino a 5 MW è compatibile con le destinazioni d'uso urbanistiche produttiva, terziaria e direzionale.

2. Ai fini del calcolo del contributo di costruzione, comprensivo degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria e del contributo di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), nonché per la definizione delle dotazioni territoriali, i centri dati sono ricompresi tra gli insediamenti di carattere produttivo.

3. Gli interventi realizzati su aree dismesse non sono soggetti a ulteriori misure compensative, rispetto a quelle previste dalla normativa statale.

4. In caso di insediamento del centro dati in aree diverse da quelle di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che consumano suolo agricolo nello stato di fatto, si applica un incremento del contributo di costruzione dovuto pari al 50 per cento e pari al 75 per cento nei casi in cui l'area di insediamento del centro dati ricada nel perimetro di aree protette regionali da destinare a misure compensative di riqualificazione urbana, territoriale e di ripristino dei servizi ecosistemici. Tali misure possono essere realizzate anche dall'operatore interessato, previo accordo con il comune, nel rispetto delle prescrizioni eventualmente rese all'esito delle valutazioni ambientali, ove applicabili.

5. Il piano attuativo presentato o l'istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati assistito da gruppi elettrogeni di emergenza indica, anche ai fini del coordinamento con le procedure di verifica di assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale (VIA) e con quelle di VIA di cui al d.lgs. 152/2006, il relativo parametro di potenza termica nominale, espressa in MW, con valenza indicativa. Detto parametro è assunto quale valore di riferimento iniziale ai fini della pianificazione attuativa, ferma restando la definizione puntuale, in sede di titolo abilitativo, all'esito del procedimento autorizzatorio unico di cui all'articolo 8 del d.l. 21/2026.

6. Il piano attuativo presentato o l'istanza di titolo abilitativo per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati indica anche il parametro della potenza richiesta di connessione.

7. In riferimento alle disposizioni di cui ai commi 5 e 6, gli interventi per la realizzazione o l'ampliamento di un centro dati, con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW, si qualificano di rilevanza sovracomunale e sono assoggettati a valutazione di compatibilità mediante apposita conferenza consultiva di concertazione per la verifica delle esternalità e degli impatti sulle componenti territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, ai fini della sottoscrizione di specifico accordo territoriale di pianificazione sovracomunale per l'adozione di forme di coordinamento e di misure perequative e compensative di riqualificazione urbana e territoriale, di rinaturalizzazione di suoli degradati o in via di degrado e di ripristino dei servizi ecosistemici. Le misure compensative comprendono anche interventi di efficientamento energetico del patrimonio pubblico. A seguito dell'istanza del comune interessato, la Città metropolitana di Milano o la provincia territorialmente interessata convoca la conferenza consultiva di concertazione con i comuni coinvolti dalle esternalità. La conferenza consultiva di concertazione è convocata dalla Regione nel caso di interventi con parametro della potenza richiesta di connessione superiore a 50 MW o di

interventi localizzati in ambiti territoriali interprovinciali o, comunque, nei casi in cui il procedimento autorizzatorio unico sia di competenza regionale sulla base dell'articolo 4, comma 1, e in forza delle disposizioni dell'articolo 8, comma 1, del d.l. 21/2026. Nella conferenza consultiva di concertazione il rappresentante legale di ciascuna amministrazione partecipante può essere affiancato dalle proprie strutture tecniche per garantire il necessario supporto conoscitivo e valutativo. Alla conferenza può essere invitato anche il proponente del piano attuativo o dell'istanza.

8. I criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità nell'ambito della conferenza consultiva di concertazione di cui al comma 7 sono definiti con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 9, distinguendo tra i casi di nuovi insediamenti e quelli di ampliamento che comportino una modifica sostanziale ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera l bis), del d.lgs 3 aprile 2006, n. 152.

9. Le modalità di svolgimento della procedura per la sottoscrizione dell'accordo territoriale di pianificazione sovracomunale di cui al comma 7, senza aggravio dei tempi del procedimento amministrativo principale, e il ruolo del rappresentante regionale nel contesto di tale procedura sono specificati con deliberazione della Giunta regionale. Con la medesima deliberazione sono definiti i criteri per la determinazione delle misure perequative e compensative delle esternalità territoriali, ambientali, infrastrutturali e sociali, che possono costituire il quadro di riferimento strategico per le valutazioni ambientali eventualmente applicabili ai sensi del d.lgs. 152/2006, avendo a riferimento, altresì, le priorità di cui all'articolo 2, comma 1, lettere da b) a d).

10. Le soglie di potenza di connessione richiesta, come stabilite al comma 7, sono decrementate dalla potenza nominale complessiva di energia fotovoltaica installata in copertura o a terra all'interno dell'area oggetto dell'intervento, laddove rientrante tra le aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a).

Art. 6

(Misure per l'accelerazione dell'individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate)

1. Anche al fine di promuovere gli insediamenti dei centri dati nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), i comuni, entro e non oltre centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, individuano o aggiornano l'individuazione, ai sensi degli articoli 3 e 10, comma 1, lettera e bis), della l.r. 12/2005, delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate presenti sul territorio comunale, nonché le aree interessate dall'insediamento di centri dati esistenti, di nuova realizzazione o oggetto di ampliamento.

2. L'individuazione delle aree di cui al comma 1, è effettuata con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'avviso di avvenuta individuazione, previo invio delle informazioni geolocalizzate in forma digitale alla Regione e alla Città metropolitana di Milano o alla provincia territorialmente interessata. A tal fine, la Giunta regionale mette a disposizione dei comuni strumenti tecnici di supporto, banche dati e modelli standardizzati di analisi territoriale.

3. Ciascun comune provvede ad aggiornare annualmente, esclusivamente qualora siano intervenute variazioni sostanziali rispetto all'ultimo rilevamento, la ricognizione di cui al comma 2 con deliberazione del consiglio comunale, che acquista efficacia con la pubblicazione sul BURL del relativo avviso, previo invio delle informazioni in forma digitale alla Regione e alla provincia o alla Città metropolitana di Milano territorialmente interessata.

4. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento delle aree di cui al comma 1, entro il termine ivi previsto, costituisce, fintanto che permanga l'inadempimento, motivo di esclusione, per il comune inadempiente, dalla:

- a) partecipazione ai bandi regionali in materia di rigenerazione, di riqualificazione dei suoli degradati e di minimizzazione del consumo di suolo;
- b) assegnazione di finanziamenti regionali nelle materie di cui alla lettera a).

5. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento, da parte dei comuni, delle aree di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa alla presentazione delle istanze.

6. La Regione, le province e la Città Metropolitana di Milano pubblicano le informazioni raccolte mediante geoportale sul proprio sito istituzionale entro sessanta giorni dal ricevimento delle informazioni geolocalizzate. Il rispetto del termine di cui al primo periodo costituisce specifico obiettivo di performance per la Regione. Il mancato rispetto dello stesso termine, da parte delle province e della Città Metropolitana di Milano, costituisce motivo di esclusione, per la provincia o per la Città metropolitana interessata, dall'assegnazione di risorse regionali in materia di governo del territorio, fino al relativo adempimento.

Art. 7**(Accesso da parte delle autorità competenti alle informazioni relative ai centri dati)**

1. Al fine di assicurare una corretta applicazione della disciplina autorizzativa di cui alla presente legge, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della stessa legge, la Giunta regionale definisce, previa intesa con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, le modalità di interoperabilità con la banca dati europea sui centri dati di cui al Regolamento (UE) 2024/1364, ferma restando la necessaria riservatezza delle informazioni e degli indicatori ivi contenuti, secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.

Art. 8
(Cabina di regia sui centri dati)

1. Presso la direzione regionale competente, di cui all'articolo 4, comma 4, è istituita una cabina di regia permanente con funzioni di monitoraggio e indirizzo in materia di centri dati, ivi compresi quelli già esistenti, presieduta dal Presidente della Giunta regionale o dall'assessore dallo stesso delegato e composta da rappresentanti della Regione, di ANCI Lombardia, di UPL, di ARPA, di ERSAF, della Città Metropolitana di Milano e delle università, nonché, previa intesa, da rappresentanti degli enti gestori delle reti infrastrutturali elettriche. La partecipazione alla cabina di regia è a titolo gratuito e ai componenti non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. La cabina di regia, per lo svolgimento delle proprie funzioni, si avvale del contributo di soggetti pubblici e privati, anche mediante audizioni o consultazioni, ivi comprese le associazioni maggiormente rappresentative del settore dei centri dati.

2. La cabina di regia di cui al comma 1 analizza l'evoluzione tecnologica del settore, valuta l'efficacia delle politiche regionali, anche tenendo conto degli impatti cumulativi degli insediamenti e degli impatti sulla rete elettrica locale e regionale in termini di incremento del fabbisogno e di adeguatezza delle infrastrutture, analizza gli aspetti di consumo energetico, idrico e relativi all'effetto 'isola di calore', ed elabora proposte di modifiche normative di aggiornamento.

3. La cabina di regia garantisce il monitoraggio anche attraverso la mappatura dei centri dati esistenti e, per l'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo, è supportata dalla task force di cui all'articolo 4, comma 6.

Art. 9
(Disposizioni transitorie)

1. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 4, comma 6, i procedimenti autorizzatori riguardanti la realizzazione o l'ampliamento dei centri dati di cui all'articolo 1, comma 2, le cui istanze siano presentate tra il sessantesimo giorno antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge e la data di pubblicazione di tali linee di indirizzo. Le istanze relative ai procedimenti di cui al primo periodo riguardano procedure volte a conseguire le autorizzazioni di cui allo stesso articolo 4, comma 6, e, ove necessario, la conformità urbanistica ai sensi dell'articolo 5, comma 1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai procedimenti le cui istanze siano state presentate prima del sessantesimo giorno precedente la data di entrata in vigore della stessa legge.

2. A seguito della pubblicazione nel BURL della deliberazione di approvazione delle linee di indirizzo di cui al comma 1, alle istanze relative ai procedimenti sospesi si applicano le disposizioni della presente legge, fermo restando che l'autorità competente per le AIA, di cui all'articolo 4, comma 6, resta, ai fini della conclusione di tali procedimenti, la provincia o la Città Metropolitana di Milano territorialmente interessata.

3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai centri dati insediati o da insediare nelle aree di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), per i quali venga presentata istanza prima della data di pubblicazione nel BURL delle linee di indirizzo regionale di cui al comma 1 del presente articolo.

4. La Giunta regionale adotta la deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e le deliberazioni di cui all'articolo 4, comma 6, e di cui all'articolo 5, commi 8 e 9, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale controlla l'attuazione della presente legge e ne valuta gli esiti. A tal fine, la cabina di regia sui centri dati, di cui all'articolo 8, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale, che documenta e descrive:

- a) i soggetti coinvolti nell'attuazione della presente legge e le collaborazioni istituzionali realizzate;
- b) i risultati degli interventi realizzati in riferimento alle finalità della legge e gli aspetti di miglioramento emersi.

2. Il Consiglio regionale esamina la relazione secondo quanto previsto dal Regolamento generale del 9 giugno 2009, n. VIII/840, e la rende pubblica unitamente a eventuali propri documenti che ne concludono l'esame.

Art. 11
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si fa fronte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.